

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura degli impianti fotovoltaici dai danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento che non sia esplicitamente escluso in polizza, dai relativi danni indiretti e dai danni che possono essere involontariamente causati a terzi al fine di tutelare legalmente l’Assicurato. Il prodotto è strutturato nelle sezioni: Danni Diretti; Danni Indiretti; Responsabilità Civile.



Che cosa è assicurato?

Sezione I – Danni Diretti (obbligatoria)

La Società, a seguito di rischi non espressamente esclusi dal contratto:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato, nell’ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza;
- ✓ rimborsa le spese necessariamente sostenute per: i) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro; ii) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – il macchinario assicurato non colpito dal sinistro o parzialmente danneggiato a seguito dello stesso.

Con pagamento di un sovrappremio, previo accordo con la Società, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di cui le principali sono indicate nel DIP aggiuntivo. A titolo esemplificativo: fenomeno elettrico ed elettronico e/o guasto al macchinario assicurato; furto, ricorso terzi; terremoto.

È possibile estendere la copertura alle seguenti ulteriori garanzie, a scelta dell’Assicurato:

Sezione II – Danni Indiretti

La Società, a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I – Danni Diretti:

- ✓ indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica.

Sezione III – Responsabilità Civile

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e gestione del macchinario assicurato alla Sezione I – Danni Diretti:

- ✓ tiene indenne l’Assicurato di quanto questi, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) a fronte di danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.

SOMME ASSICURATE

La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sezione I – Danni Diretti

Sono esclusi:

- ✗ i pannelli non certificati e/o non conformi rispetto a tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici;
- ✗ cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- ✗ le linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione dell’impianto;
- ✗ i pannelli “stand alone” utilizzati ad esempio per l’alimentazione di segnalazioni od illuminazione stradale.

Salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste, sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- ✗ furto, rapina, ammanco, estorsione e similari;
- ✗ dolo e colpa grave del Contraente/Assicurato;
- ✗ eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
- ✗ mancata e/o anormale manutenzione;
- ✗ errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- ✗ deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento;
- ✗ aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi/ordinanze;
- ✗ difetti di rendimento;
- ✗ umidità, brina e condensa, stillicidio, infiltrazione, animali e vegetali in genere, contaminazione;
- ✗ inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- ✗ dovuti a sovraccarico di neve, qualora i moduli e gli impianti fotovoltaici non siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

Sezione II – Danni Indiretti

Non sono indennizzabili le perdite di profitto conseguenti a prolungamento dell’inattività derivanti da un sinistro causato da:

- ✗ mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
- ✗ sospensione, scadenza, annullamento o revoca di loca-

zioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

- ✘ difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese.

Sezione III - Responsabilità Civile

L'assicurazione non indennizza i danni:

- ✘ derivanti da attività diverse dalla proprietà e gestione del macchinario assicurato o da RC professionale;
- ✘ sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
- ✘ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le Società le

quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

- ! **Per le Sezioni I, II, III:** il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati in polizza varia in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali il tipo di attività assicurata, la tipologia dell'impianto ed i precedenti assicurativi.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione I – Danni Diretti, Sezione II – Danni Indiretti:** valgono sul territorio italiano. Le cose assicurate sono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza.
- ✓ **Sezione III – Responsabilità Civile:** la RC relativa alla proprietà dell'impianto è valida per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all'Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale denuncia e l'elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione multirischio per gli impianti fotovoltaici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: **VHV Italia Assicurazioni S.p.A.**

Prodotto: **“Energy”**

Data di aggiornamento: *gennaio 2026 (ultima versione disponibile)*

VHV
ASSICURAZIONI

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030.

Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet www.vhv.it/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE I – DANNI DIRETTI

Fenomeno Elettrico/Guasti

L'Impresa, a seguito di guasti accidentali derivanti da “Fenomeno Elettrico ed Elettronico” e “Guasto alle Macchine”, indennizza i danni materiali direttamente subiti dal macchinario assicurato, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.

Furto

L'Impresa, a seguito del furto del macchinario assicurato, indennizza i danni materiali e diretti subiti agli impianti assicurati.

SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE

Ricorso terzi

L'Impresa, tiene indenne l'Assicurato dei danni cagionati alle cose di terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza alla Sezione I - Danni Diretti.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi fino alla concorrenza del 10% del massimale indicato nella scheda di polizza.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE I – DANNI DIRETTI

Fenomeno Elettrico/Guasti



Sono esclusi i danni:






- ad ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate.

Sono altresì esclusi:

- i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici del macchinario assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui

	<p>eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; • eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.
Furto	<p>La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato; - che gli edifici sui quali sono installati gli impianti siano abbandonati. - le installazioni a meno di 3 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sprovviste di uno dei seguenti sistemi antifurto: <ul style="list-style-type: none"> • tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati, avere la testa spaccata o essere resi comunque inutilizzabili; • tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; • dotazione di un chip all'interno dei pannelli che consente il "riconoscimento" dell'inverter; • sistema antifurto a fibra ottica; • sistema antifurto di localizzazione GPS. <p>Per gli impianti a terra e quelli installati ad altezza inferiore ai 3 metri con potenza superiore ai 5,00 Kwp, la mancata adozione da parte dell'Assicurato di apposita recinzione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.</p> <p>Per gli impianti superiori a 50,00 kwp, la mancata adozione da parte dell'Assicurato di apposita recinzione e di un sistema di allarme e di videosorveglianza e/o telecontrollo che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio, pena la perdita del diritto all'indennizzo.</p>
SEZIONE II – DANNI INDIRETTI	
Danni Indiretti	<p>Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), l'Impresa non risponde delle perdite di profitto conseguenti a prolungamento dell'inattività derivanti da un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza, causato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere; - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità; <p>L'Impresa non risponde inoltre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penali o indennità o multe dovute a terzi; - giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato. <p>L'Impresa non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. <p>Sono inoltre escluse le perdite dovute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; - difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese; - mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. <p>In nessun caso la presente sezione sarà operante per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete del Gestore e che non siano dotati di almeno un sistema di controllo che consenta di rilevare e registrare l'interruzione o la diminuzione della produzione di energia elettrica.</p>
SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE	

Responsabilità Civile	<p>Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; - derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; - da furto; - derivanti da incendio di cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; - alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori.
Responsabilità Civile e Ricorso Terzi	<p>Non sono comunque considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
 Ci sono limiti di copertura?	
SEZIONE I – DANNI DIRETTI	
Fenomeno Elettrico/Guasti	<p>Per quanto concerne i danni “seriali” (intendendosi per tali una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatisi in più anni) derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio, gli stessi saranno indennizzati secondo la seguente regola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° sinistro: 100% dell'indennizzo; - 2° sinistro: 75% dell'indennizzo; - 3° sinistro: 50% dell'indennizzo; - 4° sinistro: 30% dell'indennizzo; - dal 5° sinistro: non è previsto nessun indennizzo. <p>La garanzia è prestata con uno scoperto, minimo e limite d'indennizzo variabili in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali il tipo di attività assicurata, la tipologia dell'impianto ed i precedenti assicurativi.</p> <p>Infine, qualora il sinistro non coinvolga l'impianto fotovoltaico, ma esclusivamente gli impianti di allarme e di videosorveglianza, lo scoperto si intende elevato al 20%.</p>
Furto	<p>La garanzia è prestata con uno scoperto, minimo e limite d'indennizzo variabili in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali il tipo di attività assicurata, la tipologia dell'impianto ed i precedenti assicurativi.</p> <p>Qualora il furto sia commesso utilizzando, per l'asportazione del macchinario assicurato, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, è prevista una detrazione dello scoperto del 25%.</p>
SEZIONE II – DANNI INDIRETTI	
Danni Indiretti	L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 120 (centoventi) giorni al netto della franchigia indicata per i danni indiretti.
SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE	
Ricorso terzi o locatari	In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, la garanzia opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fare, nei cinque giorni successivi, se il sinistro riguarda la garanzia furto o se è presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle

	<p>altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</p> <p>- <u>Responsabilità Civile e Ricorso Terzi</u>: L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 C.C. e si sia verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse assicurato.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte dell'Impresa.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività. Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dall'Impresa.
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a coloro che possiedono un impianto fotovoltaico, per la copertura di danni materiali e diretti, danni indiretti e responsabilità civile.	
 Quali costi devo sostenere?	
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 19,54% (aggiornato 2024).	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83 – 32100 Belluno, Italia; Fax: 0437 938 693 – e-mail: reclami@vhv.it , reclami.vhv@pec.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d)

	individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Le Condizioni di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare re-clamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto viene applicata l'imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari all'1% sui premi imponibili.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dei relativi decreti attuativi, se il cliente (contraente o assicurato, qualora non coincidano) è stato precedentemente affetto da una patologia oncologica il cui trattamento attivo si sia concluso, in assenza di recidive, da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né a sottoporsi ad alcuna indagine o accertamento sanitario (ad es. visita medica) in relazione a tale pregressa patologia. Il termine di dieci anni è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia oncologica sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune specifiche patologie oncologiche individuate dalla normativa vigente, sono previsti termini inferiori, indicati nella relativa Tabella consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link: www.vhv.it.</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Qualora il cliente, prima della stipulazione o del rinnovo del contratto, abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, trasmette tempestivamente all'Impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio oncologico, rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi. La certificazione è rilasciata, a seguito di apposita istanza, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, utilizzando il modello di istanza previsto dall'Allegato I al decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024.</i>
Effetti dell'oblio oncologico	<i>Decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico:</i> <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente; • l'Impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. <i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, ferma restando l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera esclusivamente a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.